



Provincia di Perugia

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.63 del 17 Luglio 2001, parzialmente modificato con deliberazioni consiliari n. 119 dell'11 novembre 2003, n.11 del 5 febbraio 2008, n.69 del 9 luglio 2008, n.26 del 24 marzo 2009, n.17 del 16 febbraio 2010, n.8 del 17 febbraio 2011, n.78 del 27 ottobre 2011, n.39 del 30.05.2013, n. 80 del 14.11.2013, n. 95 del 19.12.2013.

TITOLO I
NORME FONDAMENTALI PER
L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Principi fondamentali

1. La Provincia di Perugia è ente locale autonomo, intermedio tra i Comuni e la Regione che, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente statuto e dei suoi regolamenti, rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico; persegue il raggiungimento di un assetto equilibrato del proprio territorio ed opera per il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita.
2. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. La Provincia ispira la propria azione al rispetto della storia, della cultura, delle tradizioni, delle testimonianze democratiche e popolari delle sue genti e degli ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà e cooperazione fra i popoli; concorre allo sviluppo del processo di unificazione europea; favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa volta a realizzare la piena attuazione dei diritti del cittadino. Riconosce le differenze culturali tra i popoli come valore fondamentale dell'umanità e promuove l'incontro e la reciproca comprensione delle diverse etnie e delle differenti esperienze culturali e storiche, nel rispetto ed a tutela della dignità della persona umana.
4. La Provincia, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tale fine promuove nel suo territorio la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione.
- 4.bis La Provincia celebra, con opportune iniziative, le giornate istituite con legge dello Stato e per determinazione di organismi internazionali, dedicate alla affermazione dei diritti umani ed alla memoria delle vittime delle violazioni dei diritti stessi.
5. La Provincia opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti nucleari ed ogni altro impianto comprovatamente non sicuro.
6. La Provincia favorisce nell'ambito delle proprie competenze ogni iniziativa volta a realizzare la piena attuazione dei diritti del cittadino. Concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali condizioni formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro. Opera altresì per rimuovere ogni forma di discriminazione ed emarginazione con particolare riferimento ai soggetti più deboli.
7. La Provincia riconosce come valore fondamentale la parità tra i sessi; promuove ed attua azioni tese a garantire condizioni di pari opportunità. La provincia garantisce la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali di enti, aziende ed Istituzioni da essa dipendenti in quanto controllate dalla provincia stessa.
Per le società controllate si applicano le norme previste dalla Legge.
8. La Provincia adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla comunità familiare.
9. La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni ed organizzazioni alla formazione degli atti di indirizzo politico amministrativo; garantisce la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo e il diritto di accesso alle informazioni relative alle attività dell'ente.

10. La Provincia valorizza libere forme associative che siano ispirate a principi di democrazia e pubblicità, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato ed alle forme di cooperazione sociale.

11. La Provincia impronta la propria attività e organizzazione amministrativa ai principi di imparzialità, trasparenza e sussidiarietà.

12. La Provincia di Perugia pone tra i suoi principi fondamentali e non negoziabili la difesa dell'acqua come bene comune.

13. La provincia di Perugia riconosce Internet nonché le tecnologie informatiche in genere come beni comuni da tutelare, in considerazione del loro valore di veicoli di informazione e acculturazione del cittadino e si impegna a potenziare e incentivare al massimo l'utilizzo delle stesse anche al proprio interno, nella rete scolastica di sua pertinenza e come interfaccia con la cittadinanza, rimuovendo ogni ostacolo che si frapponga al raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 2

La sede, lo stemma, il gonfalone

1. Il Consiglio provinciale viene di norma convocato presso la sede di Perugia - Piazza Italia - Palazzo della Provincia. Il Consiglio provinciale su temi di particolare rilevanza per la collettività amministrata viene convocato dal Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Provincia, e sentita la conferenza dei Capigruppo, e può dichiararsi aperto alla partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati. Il Consiglio Provinciale aperto può anche essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri provinciali e deve avere svolgimento entro il termine di venti giorni dalla intervenuta richiesta.

2. Il Consiglio provinciale e le sue Commissioni possono essere convocati presso la sede di uno dei Comuni del territorio provinciale o, in via eccezionale e per particolari esigenze, in sede diversa per la trattazione di materie aventi specifico interesse locale. Il Consiglio provinciale, d'intesa con le Amministrazioni locali interessate, può essere aperto alla partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati delle rispettive comunità.

3. La Provincia ha un proprio stemma di seguito descritto: Di rosso, al grifo passante, d'argento, coronato all'antica, armato, imbeccato e lingua d'oro. Lo scudo è fregiato da ornamenti di Provincia.

4. La Provincia ha un proprio gonfalone di seguito descritto: Drappo rettangolare di colore azzurro, terminato a tre bandoni a forma di vajo irregolare, il centrale più lungo, ornati con ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto, sormontato dall'iscrizione centrata in oro "Provincia di Perugia". La stoffa è inchiodata per il lato corto superiore ad un'asta orizzontale con pomi dorati alle due estremità e sospesa mediante lacci dorati, con fiocchi simili pendenti dai due lati del gonfalone ad altra asta verticale, ricoperta di velluto azzurro, con bullette dorate poste a spirale e cimata da una freccia con gambo di metallo dorato con lo stemma della Provincia. Sul gambo della freccia è inciso il nome della Provincia con la data della sua costituzione. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

Art. 3

I beni provinciali

1. I beni provinciali si distinguono, in conformità alla legge, in beni demaniali e beni patrimoniali, disponibili ed indisponibili.

2. Di tutti i beni provinciali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità e amministrazione del patrimonio.

Art. 4

Il territorio

1. Il territorio della Provincia è formato dai territori dei Comuni che hanno sede nella sua circoscrizione.

2. Ogni revisione o modifica del territorio provinciale deve essere effettuata con le modalità fissate dall'articolo 133 della Costituzione e dalla legge.

Art. 5
Funzioni

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitele con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. La Provincia esercita funzioni amministrative delegate dalla Regione che siano coerenti con l'insieme delle funzioni proprie, purché siano attribuite contemporaneamente le risorse adeguate a rendere effettivo il loro esercizio.
3. La Provincia esercita altresì funzioni amministrative di interesse provinciale nel rispetto delle competenze attribuite ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.

CAPO II
AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 6
La deliberazione dello statuto

1. L'autonomia normativa, nel rispetto dei principi enunciati espressamente dalla legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite che costituiscono limite inderogabile, è esercitata con lo statuto e con i regolamenti generali della Provincia.
2. Lo statuto è deliberato dal Consiglio provinciale nelle forme previste dalla legge.
3. Lo Statuto, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è inviato alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
4. Lo statuto approvato è altresì affisso all'Albo Pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
5. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio della Provincia.

Art. 7
Modificazione ed abrogazione dello statuto

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi di cui all'articolo 6, comma 1, abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio provinciale adegua lo statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di dette leggi.
2. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale, dello statuto sono deliberate con le modalità di cui alla legge ed al presente statuto.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria, diversa dalla previsione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, che sia stata respinta dal Consiglio provinciale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla data della deliberazione di rielezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 8
Regolamenti

1. Per le materie non disciplinate direttamente dal presente statuto, il Consiglio provinciale delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, appositi regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle norme del presente statuto.
2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme, salvo diversa unanime determinazione del Consiglio.
3. I regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
4. Le violazioni delle disposizioni dei regolamenti provinciali e delle ordinanze adottate in base a norme di legge o di regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge e disciplinate dal regolamento provinciale.

CAPO III

PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 9
Disposizioni generali

1. La Provincia adotta la programmazione come metodo democratico di governo; assicura la trasparenza dell'attività amministrativa informata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità; garantisce un uso sociale del patrimonio provinciale; sottopone a valutazione di compatibilità sociale ed ambientale il proprio operato; attua una costante verifica dello stato del territorio e della comunità provinciale al fine di favorirne il corretto equilibrio e sviluppo e prevenire forme di degrado e di disgregazione. Procedo a verifiche periodiche, e comunque annuali, sul funzionamento dei servizi ed uffici della Provincia, indicando anche apposite conferenze.
2. La Provincia concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo; nell'ambito degli obiettivi indicati dalla programmazione regionale, promuove e coordina l'attività di tutti gli enti pubblici operanti sul territorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo delle comunità locali.
3. La Provincia predisporre e adotta programmi pluriennali provinciali di carattere generale o settoriale ed aventi riferimento alle previsioni e obiettivi del programma regionale di sviluppo.

Art. 10
Programmazione territoriale

1. La Provincia individua, con il Piano Territoriale di Coordinamento, le destinazioni d'uso del proprio territorio, valorizzando le vocazioni delle diverse aree storico-culturali nella salvaguardia delle peculiari caratteristiche ambientali e insediative e dell'identità delle popolazioni locali.

Art. 11

Difesa, tutela e valorizzazione delle risorse naturali

1. La Provincia persegue una attiva tutela ed una valorizzazione dell'ambiente attraverso la conoscenza e la salvaguardia dei caratteri naturali e dell'habitat di tutti gli organismi

viventi; opera per assicurare una adeguata difesa del suolo e promuove interventi di manutenzione del territorio ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento dell'equilibrio ecologico; tutela la qualità dell'aria e dell'acqua; favorisce il risparmio energetico, la ricerca e l'impiego di fonti rinnovabili di energia; adotta misure di prevenzione per garantire la sicurezza degli insediamenti nelle aree a rischio, soggette a calamità naturali.

Art. 12

Valorizzazione dei beni culturali

1. La Provincia considera il patrimonio storico, archeologico, artistico come preziosa testimonianza del processo storico del proprio territorio e lo assume come un complesso unitario di risorse, promuovendone una piena valorizzazione che ne esalti le specifiche vocazioni; riconosce il sistema degli insediamenti umani, rappresentato dai suoi centri storici, ed il paesaggio come espressioni della cultura e della identità delle comunità locali e come elementi costitutivi della qualità ambientale del territorio provinciale, ne stimola la tutela, la conservazione e lo sviluppo.

Art. 13

Interventi in campo economico

1. La Provincia orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio-economico del territorio provinciale volte a favorire una piena e corretta valorizzazione di tutte le sue risorse, il sostegno all'occupazione, in particolare di quella giovanile e femminile, l'innovazione culturale e tecnologica nei processi produttivi e lo sviluppo della formazione professionale, come strumento di orientamento e di aggiornamento finalizzato

Art. 14

Infrastrutture di trasporto di persone, merci, energia e comunicazione

1. La Provincia per favorire le relazioni nel proprio territorio e valorizzarne l'assetto policentrico, attribuisce alla rete delle infrastrutture di trasporto e comunicazione il compito di garantire l'accessibilità e la mobilità.

Art. 15

Organizzazione dei servizi formativi, culturali, socio-sanitari e sportivi

1. La Provincia concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio e ad una formazione a carattere permanente; orienta gli interventi nel campo della edilizia scolastica e della formazione professionale al fine di assicurare alle comunità locali adeguate opportunità educative e culturali; promuove le attività culturali come momento essenziale per la crescita e lo sviluppo della comunità provinciale; favorisce la piena fruizione dei beni culturali nel proprio territorio.
2. La Provincia orienta la propria azione, nel settore dei servizi sanitari e di igiene e profilassi pubblica, ad una attiva tutela della qualità dell'ambiente e della salute della comunità provinciale ed al coordinamento di interventi e progetti tesi a soddisfare bisogni sociali.
3. La Provincia favorisce l'esercizio di pratiche sportive e motorie come forme di tutela attiva della salute e promuove interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita.

Art. 16

Organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi

1. La Provincia provvede alla pianificazione, progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla gestione del proprio sistema informativo automatizzato, secondo criteri di integrazione e interconnessione telematica con le reti di altre amministrazioni, predisponendo i servizi per l'interoperabilità e per la cooperazione applicativa. La raccolta, elaborazione e gestione dei dati, delle informazioni, dei documenti, nelle materie di propria competenza, avviene nel rispetto della normativa in materia di limiti di accesso, di segreto e di tutela della riservatezza, predisponendo le misure e le procedure tecniche per la salvaguardia dei dati protetti.
2. La Provincia assicura agli enti locali servizi di assistenza tecnico-amministrativa negli ambiti e nelle forme stabilite da appositi regolamenti, con particolare riferimento ai Comuni di piccole dimensioni. A tal fine, la Provincia istituisce, disciplinandoli con proprio regolamento, servizi di rilevazione ed elaborazione dati, di progettazione tecnica di opere ed impianti pubblici, di formazione del personale tecnico ed amministrativo dei Comuni ed altri enti locali.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 17

Forme di partecipazione

1. La Provincia promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti alla definizione dei propri indirizzi politico-programmatici e, in genere, degli atti di carattere generale, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della propria attività. Le relative forme, individuate dal presente statuto, sono disciplinate da apposito regolamento nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli.

Art. 18

Referendum

1. La Provincia riconosce, fra gli strumenti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il referendum concernente le materie di competenza del Consiglio provinciale ed aventi rilevanza generale.
2. Non possono formare oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) la revisione dello statuto della Provincia e delle aziende speciali;
 - b) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - c) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale della Provincia e delle aziende e istituzioni;
 - d) i regolamenti interni della Provincia;
 - e) le tariffe ed i tributi;
 - f) i piani ed i programmi per i quali le disposizioni di legge vigenti prescrivano diverse ed altre forme di partecipazione
3. Il referendum può essere proposto da almeno seimila elettori, compresi i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte ai sensi di legge, o da sette Consigli comunali.
4. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia una Commissione, eletta a maggioranza

qualificata dal Consiglio provinciale, costituita da soggetti esterni all'organizzazione dell'ente che diano garanzia di imparzialità rispetto al tema del referendum.

5. Il referendum è indetto dal Presidente della Provincia ed è svolto secondo i principi della massima semplicità delle forme entro quattro mesi dalla richiesta.

6. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio provinciale e i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte ai sensi di legge.

7. La questione sottoposta a referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto e se ha conseguito la maggioranza dei voti validi.

8. La Provincia tiene conto del risultato del referendum ed adotta i conseguenti provvedimenti entro il termine di 60 giorni.

Art. 19

Petizioni - Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno in regola possono rivolgere alla Provincia petizioni per la risoluzione di problematiche di carattere generale relative all'intero territorio provinciale o sue parti. Su di esse i competenti organi della Provincia sono tenuti a dare risposta entro il termine di sessanta giorni.

2. Almeno cinquecento elettori, compresi i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte ai sensi di legge, o un Consiglio comunale, possono sottoporre alla Provincia, per l'approvazione, proposte di regolamenti o di atti amministrativi generali di competenza del Consiglio, relativi all'intero territorio provinciale o sue parti. Tale proposta è iscritta all'ordine del giorno ed il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni.

Art. 20

Consultazione dei cittadini

1. La Provincia promuove forme di consultazione della popolazione, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel comune di appartenenza, per conoscere la volontà della stessa nei confronti degli indirizzi politico - amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

2. La Provincia può istituire consulte quali strumenti di raccordo permanente con istituzioni o associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le funzioni di interesse provinciale.

Art. 21

Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. La Provincia adegua il proprio ordinamento alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo.

2. La Provincia, con proprio regolamento, determina per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui lo stesso deve concludersi ove questo non sia già fissato da legge o altro regolamento. 8

Art. 22
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere innanzi a qualsiasi giurisdizione le azioni ed i ricorsi che spettano alla Provincia.
2. In base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, viene determinata la costituzione in giudizio della Provincia secondo le modalità previste nel presente statuto.
3. (Abrogato)
4. Ciascun elettore o chiunque altro vi abbia interesse nonché il Prefetto possono proporre davanti al tribunale civile l'azione per ottenere la decadenza del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali ai sensi di legge.

CAPO V
DIRITTO DI ACCESSO - INFORMAZIONE AI CITTADINI

Art. 23
Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, la Provincia riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato e dal proprio regolamento.
2. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni e dei contratti. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.

Art. 24
Diritto di informazione

1. La Provincia garantisce e promuove l'informazione completa e pluralistica sulla sua attività ed i suoi progetti attraverso una struttura giornalistica stabile, professionalmente qualificata ed autonoma, nell'ambito dei generali poteri di indirizzo e di regolamentazione riservati ai suoi organi.

Art. 25
Organizzazioni sindacali

1. La Provincia riconosce alle organizzazioni sindacali il diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico-istituzionale, con particolare riferimento ai programmi pluriennali, al bilancio preventivo e conto consuntivo, al funzionamento degli uffici e dei servizi.

CAPO VI DIFENSORE CIVICO

Art. 26

Istituzione e funzione del difensore civico

1. È istituito l'ufficio del difensore civico quale garante dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione provinciale.
2. Il difensore civico esercita le funzioni di controllo eventuale di legittimità sugli atti di giunta e di consiglio, nei casi e con le modalità previste dalla legge, e opera per la tutela degli interessi dei singoli, dei gruppi e delle associazioni che ne facciano richiesta. Esercita altresì le funzioni ed i poteri previsti dalla legge in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. Interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, segnalando casi di ritardi, irregolarità, negligenza, inerzia, omissioni, illegittimità nell'attività di competenza della Provincia, nonché dei suoi enti, aziende, istituzioni, delle società a partecipazione provinciale e delle imprese private concessionarie di pubblici servizi.
4. Il difensore civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di garante del contribuente di cui all'art. 13, commi da 6 a 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Il difensore civico collabora e scambia informazioni con il difensore civico regionale e con gli altri difensori civici.
6. Il difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
7. Egli è scelto tra i cittadini che offrano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridica e amministrativa
8. I requisiti sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 27

Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio provinciale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento.
2. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime due votazioni, viene eletto il candidato che nelle votazioni successive abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
3. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che lo ha eletto ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 28

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca

1. Non è eleggibile all'ufficio di difensore civico chi rivesta la carica di membro del Parlamento, di consigliere della Regione Umbria, di sindaco, di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale degli enti della Regione Umbria. Non è parimenti eleggibile colui che abbia partecipato, negli ultimi cinque anni, a consultazioni elettorali amministrative nella Regione o che ricopra cariche di dirigente di partito.

2. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro e di qualsiasi attività commerciale e imprenditoriale svolta a favore della Provincia, dei comuni convenzionati e degli altri enti e soggetti di cui all'articolo 26, comma terzo, tali da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione. I casi di incompatibilità sono individuati dal regolamento.

3. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio provinciale per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.

4. Le dichiarazioni di decadenza e revoca, di cui ai precedenti commi, sono assunte dal Consiglio provinciale con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.

5. L'elezione deve comunque avvenire entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio provinciale. Qualora l'incarico venga a cessare per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale successiva alla accettazione delle dimissioni o alla presa d'atto della causa che ha determinato la cessazione dell'incarico.

Art. 29

Indennità di funzione

1. Al difensore civico spetta una indennità di funzione che viene determinata dalla Giunta provinciale, in misura comunque non superiore all'indennità massima prevista per gli assessori provinciali.

Art. 30

Modalità dell'intervento

1. L'intervento del difensore civico può essere richiesto dagli interessati senza particolari formalità e nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento.

Art. 31

Relazioni

1. Il difensore civico, entro il mese di Aprile di ogni anno, invia al consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta dal suo ufficio nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni ed i ritardi riscontrati, formulando i suggerimenti che ritiene utili al fine di ovviarvi. La relazione deve essere discussa dal consiglio entro i successivi sessanta giorni.

2. Il difensore civico invia al Presidente della Provincia relazioni dettagliate, per le opportune determinazioni, su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

Art. 32

Organizzazione dell'ufficio

1. Il Consiglio provinciale, con proprio regolamento, individua la sede, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale.

2. (Abrogato)

Art.32 bis

Difensore civico territoriale

1. Previa stipula di convenzione con uno o più comuni del territorio provinciale, il Difensore civico della Provincia di Perugia assume la qualità di difensore civico territoriale. In tal caso esercita le sue competenze come definite ai sensi della legislazione vigente, dal presente articolo, dalle

convenzioni stipulate con i Comuni e da apposito regolamento anche in riferimento ai Comuni convenzionati.

2. La convenzione di cui al comma 1 del presente articolo regola i rapporti finanziari con i comuni che si avvalgono del difensore civico territoriale. I comuni saranno chiamati al sostegno della spesa relativa al difensore civico territoriale in riferimento alla convenzione stipulata in misura che può essere diversificata per fasce di popolazione residente. Restano a carico della Provincia le spese relative alla sede e di coordinamento del servizio.

CAPO VII COOPERAZIONE CON LA REGIONE E CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

Art. 33

I principi di collaborazione tra Provincia e Comuni

1. La Provincia ispira la propria azione al principio della più ampia collaborazione con la Regione e le autonomie locali ai fini dello sviluppo sociale, civile ed economico.

2. La Provincia:

a) promuove ed elabora le proposte avanzate dai Comuni per la programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali, secondo norme dettate dalla legge regionale.

3. La Provincia si ispira ai principi della massima collaborazione con i Comuni, le loro forme associative, e con altri enti ed agenzie territoriali, nella formulazione e adozione dei propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, nonché del Piano Territoriale di Coordinamento.

4. La Provincia promuove e coordina le attività programmatiche dei Comuni.

5. La Provincia con la collaborazione dei Comuni può, sulla base dei suoi programmi, promuovere e coordinare attività, nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali. La gestione di tali attività od opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.

6. La Provincia promuove e realizza particolari iniziative di sostegno nei confronti dei Comuni.

Art. 34

Conferenza dei Sindaci

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti articoli, la Provincia istituisce la Conferenza dei Sindaci, quale organo permanente, con compiti consultivi, propositivi e di coordinamento.

2. Qualora si debbano trattare questioni relative a singole zone del territorio della Provincia, la Conferenza sarà costituita solo dai Sindaci delle zone interessate.

Art. 35
Poteri di iniziativa dei Comuni

1. I Comuni possono individuare e proporre alla Provincia obiettivi di programmazione e gli interventi di rilevante interesse intercomunale di cui ai precedenti articoli.

Art. 36
Provincia e altri enti ed agenzie territoriali

1. La Provincia opera nei propri territori, con particolare attenzione a quelli montani, in stretto coordinamento con altri enti ed agenzie territoriali ed a tal fine realizza interventi e agisce in collaborazione con gli stessi.
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)

Art. 37
Accordo di programma

1. Il Presidente della Provincia promuove ed approva con proprio decreto gli accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere ed interventi di interesse provinciale, onde favorire l'integrazione ed il coordinamento degli enti locali e delle altre amministrazioni comunque coinvolte. Alla conferenza dell'accordo di programma e alla sottoscrizione dello stesso partecipa il Presidente della Provincia o un suo delegato.
2. Il Presidente della Provincia o un suo delegato, previa delibera della Giunta, partecipa agli accordi di programma promossi dalla Regione e dai Comuni.
3. Il procedimento dell'accordo di programma si applica anche per l'approvazione di progetti di opere pubbliche ricomprese nei programmi della Provincia ed aventi finanziamenti immediatamente utilizzabili.

Art. 38
Programmazione negoziata

1. La Provincia, al fine di favorire lo sviluppo locale e la creazione di nuova occupazione, promuove o partecipa agli accordi previsti dalla legge ed in particolare agli accordi di programma quadro, ai patti territoriali, ai contratti di area e protocolli aggiuntivi ed alle eventuali ulteriori tipologie della contrattazione programmata.
2. Il Presidente della Provincia o un suo delegato interviene alla sottoscrizione degli accordi di cui al precedente comma, previa deliberazione di Giunta con cui viene anche approvato il documento di concertazione o lo schema di accordo.
3. La Provincia promuove o partecipa, altresì, ai programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) e ad altri strumenti e moduli di cooperazione e partenariato previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 39
Convenzioni - Accordi e intese

1. Il Presidente della Provincia o un suo delegato previa deliberazione del Consiglio, stipula convenzioni con gli altri enti locali per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Con le convenzioni, di cui al comma che precede, possono altresì essere costituite aziende speciali consortili per la gestione di uno o più servizi.
4. La Provincia, inoltre, nell'esercizio della potestà di indirizzo politico-amministrativo, promuove e conclude accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con la Regione, con gli enti locali, con altri enti e amministrazioni pubbliche nonché con enti e organismi esponenziali di interessi collettivi, per lo svolgimento in collaborazione di attività e interventi di interesse comune e per la concertazione delle rispettive azioni di governo e amministrative e delle politiche di sviluppo. Alla stipula degli stessi interviene il Presidente della Provincia o un suo delegato.

Art. 40 ConSORZI

1. La Provincia può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 65 del presente statuto in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare anche altri enti pubblici.
2. A tal fine il Consiglio provinciale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del presente statuto, unitamente allo statuto del consorzio. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte del consorzio della trasmissione alla Provincia degli atti fondamentali del consorzio stesso.
3. Il Presidente della Provincia o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, salvo diverse disposizioni previste da leggi speciali.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 41 Gli organi di governo

1. Gli organi di governo della Provincia sono il Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale. Ciascuno esercita le competenze rispettivamente attribuite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato testo unico enti locali, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento degli organi di governo sono disciplinati dalla legge.

Sez. I
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 42

Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza

1. Il Consiglio provinciale, nella sua prima adunanza, convocata e presieduta dal Presidente della Provincia neoeletto sino alla elezione del Presidente del consiglio, e subito dopo la convalida degli eletti, elegge, con distinte votazioni, il Presidente del Consiglio e due Vice Presidenti che, insieme, costituiscono l'Ufficio di presidenza.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto, in prima votazione, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Presidente della Provincia. Ove, nella prima votazione, non si raggiunga il quorum richiesto, l'elezione viene rinviata ad altra seduta del Consiglio da convocarsi entro quindici giorni. In tale caso la seduta del Consiglio provinciale prosegue, sotto la presidenza del Presidente della Provincia, per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con particolare riguardo alla comunicazione dei componenti della Giunta Provinciale.
3. Nella successiva seduta del Consiglio, convocata ai sensi del comma 1, si procede alla seconda votazione sempre a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati compreso il Presidente della Provincia. Qualora non venga raggiunto il quorum richiesto nella stessa seduta si procede a successive votazioni fino alla elezione del Presidente del Consiglio che dovrà avvenire con il quorum della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati compreso il Presidente della Provincia.
4. Eletto il Presidente, il Consiglio procede all'elezione dei due vice Presidenti. Per tale votazione ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 43

Poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa con il Presidente della Provincia e sentita la conferenza dei capigruppo:
 - a) programma le sedute del Consiglio provinciale;
 - b) formula l'ordine del giorno delle sedute del consiglio, assicurando l'adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli consiglieri sulle questioni iscritte con le modalità stabilite nel regolamento sul funzionamento del Consiglio;
 - c) convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio, secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
- 1-bis. Il Presidente del Consiglio svolge ogni altra funzione espressamente prevista dal presente statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale.
2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito, a turno, da uno dei due Vice Presidenti. Se sono assenti anche entrambi i Vicepresidenti assume la presidenza del Consiglio il consigliere più anziano di età.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 44
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio provinciale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, rappresenta la collettività provinciale, determina l'indirizzo politico - amministrativo, sociale ed economico della Provincia e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalla legge e dal presente statuto, con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento sul funzionamento del consiglio.
3. Esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Definisce per il periodo di tempo del proprio mandato, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni; nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge, garantendo la nomina e la designazione di ambo i sessi.
5. Il Consiglio partecipa alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, presentate dal Presidente della Provincia, apportandovi, nelle forme definite dal regolamento di cui al comma 2, eventuali modifiche ed integrazioni. Con cadenza annuale il consiglio, in seduta straordinaria, verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e degli assessori. Il Consiglio approva il piano generale di sviluppo della Provincia e lo verifica e adegua annualmente nei modi e tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.
6. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) la convocazione spetta al Presidente del Consiglio od a colui che legalmente lo sostituisce;
 - b) per la validità delle sedute del Consiglio provinciale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati alla Provincia. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei membri assegnati. E' comunque necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per l'approvazione delle deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f) e i) dell'art. 42 del testo unico enti locali. Per il raggiungimento del numero legale non si computa il Presidente della Provincia.
7. Con il regolamento di cui al comma 2, sono stabilite le modalità attraverso le quali sono forniti al Consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie, nonché personale per il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
8. Resta fermo quanto altro diversamente previsto dalle leggi e dal presente statuto.

Art. 45
Consiglieri

1. I consiglieri provinciali rappresentano l'intera comunità provinciale alla quale costantemente rispondono senza vincolo di mandato.
2. L'elezione, la sostituzione e la decadenza dei consiglieri, nonché il loro status giuridico è disciplinato dalla legge e dal presente statuto.
3. I consiglieri provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale e delle commissioni che ne costituiscono articolazioni interne. In nessun caso l'ammontare percepito da un

consigliere nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia in base ad apposito decreto ministeriale. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione dei consiglieri al Consiglio e alle commissioni, nei termini e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'art. 44.

Art. 46 Doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio provinciale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali facciano parte, nonché alle riunioni degli organismi regionali e nazionali dell'Unione delle province italiane.
2. Oltre ai casi previsti dalla legge, i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio, sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio e previo espletamento della procedura di cui al seguente comma.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, accertato il periodo di assenza di cui al precedente comma 2, provvede, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare al consigliere l'avvio del procedimento, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni dalla data del ricevimento, a far valere le eventuali cause giustificative, nonché a produrre eventuali documenti probatori. Scaduto il termine, il consiglio, esaminata la documentazione e tenute nel debito conto le giustificazioni e l'eventuale documentazione prodotta, delibera a maggioranza assoluta.
4. I consiglieri provinciali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri provinciali sono tenuti a presentare la documentazione prevista dalla legge, dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali entro i termini stabiliti dalle stesse norme.

Art. 47 Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri hanno potere di iniziativa e diritto di intervento, su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio ed in ogni materia assegnata alla competenza del medesimo, nonché il diritto di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche su ogni proposta di atto consiliare.
2. I consiglieri possono formulare interrogazioni, interpellanze, istanze di sindacato ispettivo e mozioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio.
3. I consiglieri hanno il diritto di ottenere, dagli uffici della Provincia, dalle aziende, istituzioni e dagli enti da essa dipendenti, nonché dalle società, consorzi ed altri enti e organismi cui la Provincia partecipi, tutte le notizie e le informazioni, non coperte dal segreto d'ufficio, in loro possesso che siano utili al pieno e completo espletamento del mandato amministrativo.
4. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 2.

Art. 48 Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri, fatti salvi i casi disciplinati dalla legge, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro

parenti o affini sino al quarto grado civile, verso la Provincia, le istituzioni e le aziende provinciali dalla medesima amministrata, o soggette alla sua vigilanza.

2. Debbono astenersi pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse della Provincia o degli enti soggetti alla loro amministrazione. Debbono, altresì, astenersi in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 49 Gruppi consiliari

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi, composti da uno o più componenti, secondo le disposizioni del Regolamento sul funzionamento del consiglio che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento, i mezzi, anche finanziari, loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.
2. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dallo stesso regolamento.

Art. 50 Pubblicità delle spese elettorali

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai candidati ed alle liste concorrenti alle elezioni per il Consiglio provinciale è fatto obbligo di presentare la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale.
2. Il regolamento provinciale sul funzionamento del consiglio disciplina i tempi e le modalità di produzione della documentazione di cui al comma precedente.

Sez. II LA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 51 Nomina della Giunta provinciale

1. Il Presidente della Provincia nomina, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta provinciale, tra cui un Vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. I membri della Giunta devono presentare la documentazione di cui al comma 5 dell'articolo. 46.

Art. 52 Composizione e presidenza

1. La Giunta provinciale si compone del Presidente della Provincia, che la presiede, e di un numero di assessori non superiore al massimo consentito dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia presiede la Giunta il Vicepresidente.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente presiede la Giunta l'assessore più anziano di età.

Art. 53
Assessori

1. Possono essere nominati assessori provinciali tutti i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere e di assessore provinciale, nonché di quelli richiesti dalla legge per l'accesso al pubblico impiego ed abbiano riconosciuti e specifici requisiti di probità, professionalità ed esperienza, documentati ed illustrati in appositi curricula, da inserire agli atti della comunicazione al Consiglio relativa alla nomina, unitamente alla loro situazione patrimoniale ai sensi di legge.
2. L'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere è regolata dalla legge.
3. Non possono essere nominati assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado, del Presidente della Provincia.
4. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio provinciale senza diritto di voto, come rappresentanti della Giunta ed interlocutori dei consiglieri.
5. Gli assessori collaborano con il Presidente della Provincia nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Rientrano tra tali funzioni la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e l'emanazione di direttive ai dirigenti nell'ambito delle competenze attribuite, esclusa ogni attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.
6. Il Presidente della Provincia può attribuire agli assessori, con proprio decreto da comunicare al Consiglio provinciale ed al Prefetto, le incombenze di indirizzo e controllo politico-amministrativo relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza della Provincia, ovvero riferite a specifici programmi, previsti nel documento contenente le linee programmatiche. Il Presidente può modificare le attribuzioni degli assessori ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno, dandone comunicazione al Consiglio ed al Prefetto.
7. Gli assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le loro attribuzioni.
8. Il Presidente della Provincia può, inoltre, delegare agli assessori la rappresentanza in enti, associazioni ed organismi, nonché l'adozione di singoli atti di sua competenza anche a rilevanza esterna.
9. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio provinciale.

Art. 54
Il Vicepresidente

1. Al Vicepresidente della Giunta spetta sostituire il Presidente della Provincia in caso di assenza, impedimento o sospensione e surrogarlo nei casi previsti dalla legge.

Art. 55
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta provinciale collabora con il Presidente della Provincia nel governo dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio provinciale e che non ricadano nelle

competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Presidente della Provincia o degli organi di decentramento. Collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Adotta, altresì, gli atti espressamente attribuiti alla sua competenza dal testo unico enti locali.

4. Ai fini della individuazione degli atti di cui al comma 2 rientranti per legge tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo si applicano in particolare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli artt. 4, comma 1 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Sono ricompresi, inoltre, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, di competenza residuale della Giunta provinciale, in particolare:

a) l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi dei lavori pubblici;

b) le deliberazioni relative:

- alla verifica di compatibilità con il P.U.T. ed il P.T.C.P. della parte strutturale dei P.R.G. dei Comuni e delle loro varianti, compresa la fase transitoria, ai sensi delle vigenti leggi regionali ed anche ai fini del coordinamento previsto dalla legge;

- alle osservazioni, ai pareri ed alle prescrizioni attinenti le materie, trattate in sede di conferenze di servizi, che comportino varianti agli strumenti urbanistici generali dei Comuni;

- ai nulla-osta ai Comuni per il rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme dei P.R.G. e dei regolamenti edilizi;

- all'annullamento d'ufficio, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente delle deliberazioni adottate dagli organi di governo dei Comuni;

c) l'approvazione di piani e regolamenti di altri enti locali, agenzie, consorzi ed altro, come previsto dalle leggi statali e regionali vigenti;

d) gli atti di definizione degli obiettivi non individuati dettagliatamente nei documenti di programmazione;

e) l'approvazione dei criteri e piani semestrali di riparto dei contributi non indicati specificamente nei documenti di bilancio, sentita la competente Commissione consiliare permanente;

f) l'approvazione di piani, programmi, calendari e resoconti annuali di attività dei centri, istituti e servizi provinciali;

g) l'approvazione dei progetti di iniziative e degli accordi collaborativi concernenti la promozione ed il coordinamento di attività comunali e la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale, nei settori previsti dalla legge e sulla base di programmi proposti dalla Provincia;

h) l'approvazione degli schemi di accordi, convenzioni e protocolli di intesa di cui all'art.

39, comma 4, del presente statuto, relativi a programmi ed interventi previsti negli strumenti di programmazione provinciale;

i) la concessione del patrocinio e della collaborazione a manifestazioni ed iniziative di soggetti pubblici e privati, la presenza del gonfalone provinciale alle cerimonie pubbliche;

l) l'autorizzazione al Presidente della Provincia a stare in giudizio, secondo le modalità specificate dall'art.75;

m) l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati e degli accordi sindacali concernenti il personale provinciale;

n) la emanazione di direttive e di atti di indirizzo a carattere generale per l'attività amministrativa e gestionale dei dirigenti; gli altri atti di indirizzo e controllo specificamente indicati nel presente statuto.

6. La Giunta provinciale fornisce preventive informazioni alla competente Commissione consiliare permanente relativamente agli atti concernenti:

- a) la verifica di compatibilità dei PRG dei Comuni e delle loro varianti generali;
- b) (abrogata)
- c) accordi e protocolli d'intesa che comportano modifiche ed integrazioni agli strumenti di programmazione provinciale già approvati, con l'adozione da parte del Consiglio dei conseguenti atti di competenza.

Art. 56

Organizzazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta provinciale adotta un regolamento interno per disciplinare le forme di organizzazione e le modalità di deliberazione secondo i seguenti criteri:

- a) l'attività della Giunta è collegiale;
- b) gli assessori sono responsabili collegialmente ed unitamente al Presidente degli atti della Giunta, salvo il caso di voto contrario, e dell'attuazione delle linee programmatiche definite in Consiglio ai sensi dell'art. 44, comma 5;
- c) gli assessori sono responsabili individualmente delle proprie direttive emanate nei confronti dei dirigenti nell'ambito delle competenze attribuite;
- d) per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Sez. III

IL PRESIDENTE

Art. 57

Elezione

1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio provinciale di cui è membro.

2. Prima di assumere le funzioni, nella seduta d'insediamento del consiglio, il presidente presta giuramento, davanti al Consiglio provinciale, di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Presidente della Provincia ha come distintivo una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia.

Art. 58

Competenze

1. Il Presidente della Provincia è il legale rappresentante dell'ente.

2. Nella sua qualità di capo dell'amministrazione:

- a) nomina, convoca e presiede la Giunta;
- b) attribuisce le competenze agli assessori;
- c) formula l'ordine del giorno delle sedute della Giunta;
- d) entro il termine di 120 giorni dal giuramento, sentita la giunta, presenta al Consiglio provinciale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- e) coordina e programma l'attività degli assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico di cui alla lettera d) ed al conseguimento degli scopi dell'Ente;

- f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione degli atti, emanando direttive al Direttore Generale ed ai dirigenti;
 - g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
 - h) indice i referendum provinciali e ne proclama l'esito;
 - i) nomina il nucleo di valutazione dell'attività dei dirigenti secondo i criteri e la composizione previsti dal regolamento;
 - l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - m) nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti provinciali;
 - n) nomina il Segretario Generale della Provincia, nel rispetto delle disposizioni di legge;
 - o) nomina, sentita la Giunta, il Direttore Generale;
 - p) promuove ed approva con proprio decreto gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;
 - q) partecipa, in qualità di componente ai sensi di legge, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - r) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, salvo quanto previsto dall' art. 107 del testo unico enti locali;
 - s) ha la rappresentanza giudiziale della Provincia e la esercita nei modi previsti dall'art. 75. Il Presidente della Provincia ha la facoltà di attribuire a consiglieri provinciali, con decreto da comunicare al Consiglio, incarichi per lo svolgimento di compiti precisi, limitati e solo propositivi e di consulenza nei suoi confronti, connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su particolari materie di competenza del Presidente medesimo, senza poteri decisionali e di amministrazione attiva né poteri ulteriori sulle strutture organizzative rispetto a quelli degli altri consiglieri.
3. In caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione del Presidente della Provincia dall'esercizio delle funzioni, adottata ai sensi di legge, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 59

Modi di esercizio della rappresentanza legale

1. Il Presidente della Provincia può delegare, di volta in volta, agli assessori, in relazione alle competenze loro attribuite, la rappresentanza legale dell'ente per il compimento di atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale.
2. Ai dirigenti spetta la rappresentanza legale dell'ente nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del testo unico enti locali.

Sez. IV
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 60
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni sua tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, comprese quella per lo statuto e i regolamenti e quella di controllo e garanzia.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Le Commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio provinciale ed esprimono su di esse il proprio parere; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio ed hanno potere propositivo.
4. La presidenza della Commissione di controllo e garanzia è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
5. Gli Assessori intervengono ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti e a quelle speciali di cui al successivo articolo, quali rappresentanti della Giunta Provinciale per relazionare su materie inerenti le loro competenze.

Art. 61

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce, promuovendo la presenza di entrambi i sessi:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive sull'attività dell'amministrazione ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Provincia. I titolari degli uffici della Provincia, di enti e di aziende da essa dipendenti, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
2. Un terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia può richiedere, adeguatamente motivando, la formazione di commissioni speciali per fini di controllo, d'inchiesta o di studio.
3. Il regolamento determina le modalità di nomina, la composizione, la durata ed il funzionamento delle Commissioni speciali.

CAPO II
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO Abrogato

Art. 62
Circondari
Abrogato

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

CAPO I SERVIZI

Art. 63
Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia, per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legislazione vigente.
2. I servizi pubblici devono essere organizzati e gestiti in modo da assicurare:
 - a) l'uguaglianza tra tutti i cittadini;
 - b) il soddisfacimento delle esigenze e del rispetto dei diritti dei cittadini;
 - c) l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini;
 - d) l'effettiva accessibilità da parte di tutti con particolare attenzione alle categorie deboli;
 - e) la qualità e la quantità delle prestazioni con riferimento ai migliori standards raggiungibili con le moderne tecnologie.
3. La scelta della forma di gestione dei servizi è stabilita dal Consiglio Provinciale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione in relazione alla natura del servizio e agli interessi pubblici da perseguire.
4. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve specificare nella motivazione:
 - a) la produzione di beni e le attività costituenti l'oggetto del servizio, nonché le finalità rispondenti al pubblico interesse;
 - b) la rilevanza sociale riconosciuta alla attività e agli obiettivi economici e gestionali perseguiti;
 - c) gli elementi dimensionali del servizio e i conseguenti riflessi organizzativi;
 - d) le ragioni della forma di gestione scelta.

Art. 64
Vigilanza sulla verifica del contratto di servizio

1. Nel caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dalla Provincia, in sede di rendiconto della gestione il Collegio dei Revisori vigila sulla verifica del rispetto del contratto di servizio e relaziona in merito con le modalità previste, per quanto compatibili, dall'art. 239 del d.lgs 267/2000 ed in apposito regolamento.
2. A tal fine ogni eventuale aggiornamento e modifica del contratto di servizio saranno tempestivamente trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO II
AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

Art. 65
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio provinciale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio provinciale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:

- a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio provinciale fuori del proprio seno e garantendo la presenza di entrambi i sessi, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere provinciale ed una speciale competenza, tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano, per la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione, le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori provinciali.
- b) il Presidente, nominato dal Consiglio provinciale con votazione separata, da effettuarsi prima di quella degli altri membri del consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, che è nominato per pubblico concorso per titoli ed esami.

4. Il collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

5. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti provinciali.

7. Spetta alla Provincia conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali indicati dalla legge, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO III FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 66 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza della Provincia è riservato alla legge che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2. Nell'ambito della finanza pubblica, la Provincia è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La Provincia è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte proprie, tasse, addizionali e compartecipazioni, tariffe, diritti, ed ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio.

4. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del testo unico enti locali.

Art. 67 Finanza provinciale

1. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, la Provincia, con deliberazione consiliare, istituisce tributi e stabilisce la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Con deliberazione della Giunta vengono determinate annualmente le aliquote dei tributi, le tariffe di concessione dei beni e quelle dei servizi pubblici provinciali adeguandole ogni anno al costo dei servizi stessi secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 68
Amministrazione dei beni provinciali

1. I beni patrimoniali disponibili della Provincia devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata annualmente dalla Giunta provinciale.
2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni o, comunque, da cespiti da investire in patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, o nel miglioramento del patrimonio o nella estinzione di passività onerose.
3. Il Consiglio provinciale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di donazioni di beni immobili. Per i beni mobili la competenza è della Giunta provinciale.

Art. 69
Regolamenti e statuto del contribuente

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle norme dello statuto, la Provincia adotta il regolamento per la disciplina delle entrate proprie, anche tributarie, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Gli atti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, come recepiti nei regolamenti provinciali di settore.

Art. 70
Revisione economico-finanziaria

1. Con deliberazione del Consiglio provinciale viene eletto, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri scelti in conformità alle previsioni di legge.
2. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio, delle quali deve essere loro comunicato l'ordine del giorno e possono essere invitati, anche su loro richiesta, ad assistere alle sedute della Giunta provinciale e delle Commissioni consiliari permanenti, comunicando parimenti il relativo ordine del giorno.
3. Il regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi dell'ordinamento fissati dalla legge dello stato, contiene le ulteriori norme per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del collegio dei revisori.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 71
Principi generali

1. Gli uffici provinciali sono ordinati, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e con altri atti di organizzazione, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è integrata e flessibile; in ordine alla stessa è posto in atto un processo costante di adeguamento, in relazione ai programmi ed ai progetti da realizzare.
3. La Provincia promuove l'aggiornamento la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle risorse umane dell'ente.

4. La Provincia assicura e promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei relativi ruoli e responsabilità.

5. L'organizzazione generale è, altresì, volta ad assicurare, anche mediante l'adozione di misure denominate azioni positive per le donne, pari dignità nel lavoro e pari opportunità tra uomini e donne nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, oltre che nel trattamento economico e retributivo.

6. L'organizzazione generale è infine volta a contrastare ed eliminare ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta e di violenza morale e psichica nei confronti dei dipendenti in ogni aspetto del rapporto di lavoro, garantendo un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo.

7. Per il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi la Provincia attiva gli strumenti e gli organismi previsti dalla legge.

Sez. I - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 72

Organizzazione degli uffici

Le unità organizzative complesse, le loro attribuzioni e l'articolazione 1. interna in unità organizzative di livello inferiore sono definite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che determina altresì le dotazioni organiche complessive, i requisiti d'accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

Sez. II – DIRIGENZA

Art.73.

Qualifica dirigenziale (Abrogato)

Art. 74

Funzioni della dirigenza

1. I dirigenti con l'osservanza dei principi e criteri fissati dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, esercitano con poteri di direzione e responsabilità della struttura organizzativa o del progetto cui sono preposti, tutti i compiti gestionali di carattere tecnico-finanziario ed amministrativo previsti dalle vigenti disposizioni normative.

2. I dirigenti sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi di governo. Essi godono di autonomia nell'organizzazione e gestione delle risorse

finanziarie, umane e strumentali loro assegnate per il raggiungimento degli obiettivi affidati.

3. Le funzioni dei dirigenti sono, inoltre, determinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativo ed i compiti di gestione.

Art. 75

Modi di esercizio della rappresentanza legale in giudizio

1. La Giunta provinciale promuove e resiste alle liti, adottando apposita deliberazione, con la quale autorizza il Presidente della Provincia a stare in giudizio e, di norma, affida la difesa dell'ente in giudizio all'avvocatura provinciale. La Giunta indica con lo stesso atto il difensore tra gli avvocati dell'ente, ovvero, in casi particolari opportunamente motivati, provvede ad individuare un difensore esterno.
2. Nei giudizi arbitrali la Giunta Provinciale provvede, anche alla nomina dell'arbitro di competenza dell'Ente o a scegliere l'arbitro unico d'accordo con l'altra parte.
3. Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza legale dell'ente in ogni giudizio e conferisce la procura alla lite al difensore prescelto. Al Presidente è altresì attribuito, previa deliberazione della Giunta provinciale, il potere di conciliare, transigere e rinunciare alla lite.
4. Per i giudizi tributari la difesa dell'Ente è attribuita al responsabile del tributo, ove previsto dalle norme ed individuato con apposito atto. Nei giudizi di cui al presente comma la difesa dell'Ente può essere affidata anche ad altri dipendenti appositamente individuati e, per casi particolarmente complessi, all'Avvocatura provinciale o a difensori esterni. La difesa nel giudizio di Cassazione è, comunque, sempre riservata a difensori abilitati.
5. La Provincia può, inoltre, avvalersi di propri dipendenti per la rappresentanza e difesa in giudizio nei casi e secondo le modalità espressamente previsti dalla legge.
6. Le disposizioni contenute nei commi precedenti trovano applicazione anche per le richieste di provvedimenti cautelativi e per le azioni possessorie, per gli interventi volontari nei giudizi, nonché per le controversie demandate al giudizio arbitrale ai sensi di legge e per le procedure di conciliazione e arbitrato in materia di controversie individuali di lavoro e di controversie sulle sanzioni disciplinari secondo la disciplina e le modalità previste dai contratti collettivi e dai regolamenti provinciali.

Art.76

Responsabilità, doveri e valutazione dei dirigenti (Abrogato)

Art. 77

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire secondo quanto previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 78

Direzione Generale

1. È istituita, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, la Direzione Generale.
2. La nomina e la revoca del Direttore Generale sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Direttore Generale esercita le competenze al medesimo attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nonché ogni altro compito attribuitogli dal Presidente.

Art. 79
Conferimento incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con le modalità ed i criteri fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo principi di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente.
2. Gli incarichi dirigenziali cessano nei casi previsti dalle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.

Sez. III - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 80
Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato, confermato e revocato dal Presidente della Provincia secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Funzioni, competenze, prerogative e status giuridico ed economico del Segretario Generale sono regolate dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.81
Il Vicesegretario
(Abrogato)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82
I Controlli

1. Il controllo sugli organi della Provincia è regolato dalla legislazione statale.
2. La Provincia, con norme regolamentari ed atti organizzativi, individua le metodologie e si dota degli strumenti adeguati a realizzare il controllo interno, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. Il controllo esterno sulla gestione è esercitato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi di legge. La Sezione regionale effettua, in particolare, il controllo della regolarità contabile e finanziaria sul bilancio di previsione e sul rendiconto, anche in base ad apposita relazione del Collegio dei revisori, ai sensi di legge.